

Arianna Bonnini

Il piacere proibito. Rapporti lesbici nella normativa della chiesa altomedievale

Abstract

I libri penitenziali, fonti rilevanti per esaminare la storia della mentalità, della società, dei costumi e del diritto dell'altomedioevo, consentono di gettare un po' di luce sul lesbismo, fenomeno altrimenti assai poco documentato per quell'epoca. I rapporti lesbici possono essere così colti sia nel loro specifico sia all'interno del più generale tema della considerazione dell'omosessualità nel suo complesso da parte della cultura cristiana del tempo. Attraverso l'analisi delle disposizioni previste dagli autori dei penitenziali per i rapporti sessuali tra donne si cerca di rispondere a diversi quesiti in merito all'entità delle penitenze assegnate alle colpevoli sulla base dei particolari atti compiuti, alla loro eventuale diversificazione secondo lo stato sociale e civile delle stesse o la loro età. Inoltre, allo scopo di meglio precisare la percezione dell'omosessualità femminile si procede pure a un confronto di genere, paragonando quanto sancito per le relazioni fra donne con ciò che veniva invece stabilito per punire i rapporti sessuali tra maschi.

Keywords: Lesbismo, Omosessualità, Altomedioevo, Cultura cristiana.

1. Premessa

«Mulier cum muliere fornicando, III annos peniteat». Così nel penitenziale attribuito a Teodoro di Canterbury e risalente alla seconda metà del VII secolo viene introdotto il primo dei pochi capitoli in merito alle relazioni sessuali tra donne. Nessuna descrizione particolare, nessun sostantivo o aggettivo specifici che a esempio tratteggino il ruolo di una e quello dell'altra donna nell'amplesso, il compilatore va diritto alla "sentenza" prescrivendo tre anni di penitenza alla rea di aver fornicato con una sua simile per genere¹. Inizieremo dunque questo contributo (anticipazione parziale di una più ampia ricerca in corso) verificando l'attenzione posta dai redattori dei penitenziali più antichi, come quello di Teodoro, alla materia del lesbismo, la percezione di questo fenomeno nelle fonti ecclesiastiche altomedievali, quale penitenza, e di quale durata, veniva imposta alle donne colpevoli di comportamenti "contro natura". Dal momento che le fonti qui analizzate per prime riportano notizie tutt'altro che copiose sull'argomento, essendo comunque testimonianze pressoché uniche sul tema per l'epoca, e allo scopo di appurare quanti elementi di queste circa il lesbismo siano stati accolti ed

¹ THEODORI *Poenitentiale*, in Arthur W. Haddan, William Stubbs (editors), *Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland*, 3 voll., Clarendon Press, Oxford 1869-1878 (anastatica 1964), vol. 3: *The English Church 595-1066*, pp. 173-204, cap. 12, p. 178

elaborati in ambito ecclesiastico anche in epoca successiva a quella della circolazione dei penitenziali nel continente europeo, verranno prese in considerazione pure altre disposizioni ecclesiastiche per la repressione dei rapporti sessuali tra donne, l'ultima delle quali, in ragione della cronologia qui assunta, sarà il *Decretum* composto da Burcardo, vescovo di Worms, tra il 1008 e il 1012, tramite fra i penitenziali e i manuali per i confessori che entreranno in uso nel basso medioevo. Infine, tenteremo un confronto di genere: attraverso le stesse fonti vaglieremo se esistono o meno differenze lessicali tra i resoconti dei comportamenti lesbici e quelli fra omosessuali maschi, le diverse penitenze assegnate alle donne che si univano a donne e agli uomini che avevano relazioni con i loro simili, e la percezione complessiva dei due fenomeni². Prima di entrare nel merito dell'argomento si devono però presentare in breve le fonti di partenza, i penitenziali, rilevanti per indagare la storia, oltre che del diritto, della società, della mentalità, degli usi dell'altomedioevo.

2. I rapporti lesbici nei Libri penitenziali

I libri penitenziali erano manuali di carattere normativo destinati ai confessori in cui si trovavano liste dei vari peccati, per ognuno dei quali era suggerita la relativa punizione. Tale corrispondenza immediata aveva condotto a definire la penitenza 'a tariffa', poichè sulla base della colpa commessa il peccatore avrebbe dovuto scontare una precisa pena, attraverso la quale emendarsi. Già era in uso da tempo una forma di penitenza chiamata 'pubblica', regolata dai canoni conciliari³ e impartita dal vescovo, al quale il peccatore confessava le sue colpe. A causa della severità della pena comminata (che poteva prevedere, per dire, l'esposizione del reo e l'interdizione dagli incarichi pubblici e dagli ordini ecclesiastici) e del fatto che, per tale motivo, essa veniva molto spesso rinviata fin quasi al momento della morte (con a volte l'inevitabile decesso del colpevole prima della confessione e perciò l'impossibilità di giungere all'assoluzione dal peccato per mezzo della pena), la penitenza pubblica cadde progressivamente in disuso, lasciando così il posto a quella a tariffa, reiterabile e privata, da tempo praticata nei monasteri irlandesi. Difatti, pare che proprio dall'Irlanda, dove fiorivano comunità monastiche lontane da Roma e alle quali era sconosciuta la pratica della penitenza

² La letteratura scientifica moderna sul tema dell'omosessualità nell'altomedioevo è nel complesso molto scarsa, potendosi contare sostanzialmente solo sulle opere di sintesi di Derrick Sherwin Bailey, *Homosexuality and the Western Christian Tradition*, London: Archon Books, 1955; James A. Brundage, *Law, sex and Christian society in medieval Europe*, Chicago: University of Chicago Press, 1987; John Boswell, *Cristianesimo, tolleranza, omosessualità. La chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV secolo*, Milano: Leonardo, 1989 (ed. orig. *Christianity, Social Tolerance and Homosexuality: gay people in Western Europe from the beginning of the Christian era to the fourteenth century*, Chicago: Chicago University Press, 1980); Bernardette J. Broonen, *Love between women: early Christian responses to female homoeroticism*, The Chicago series on sexuality, history, and society, Chicago: University of Chicago Press, 1996; Irene Zavattero, *Il Liber Gomorrhianus di Pier Damiani: omosessualità e chiesa nel Medioevo*. Tesi di laurea in storia della filosofia discussa il 24 settembre 1996 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia con sede in Arezzo dell'Università degli Studi di Siena (consultabile on line nel sito <http://www.phmae.it/IZ/liber.htm>); Christine McCann, *Transgressing the Boundaries of Holiness: Sexual Deviance in the Early Medieval Penitential Handbooks of Ireland, England and France 500-1000*, Theses, Paper 76, Seton Hall University 2010 (consultabile on line nel sito <http://scholarship.shm.edu/theses>).

³ Ad esempio quelli dei concili del IV secolo di Elvira, Ancira e Nicea.

pubblica, si diffondesse l'uso di quella più semplice e riservata dapprima in terre vicine (Scozia e Inghilterra) e in seguito nel continente, grazie alle missioni dei monaci insulari a partire dal VI secolo. I più antichi libri penitenziali risalgono infatti proprio alla metà del VI secolo e nacquero con lo scopo non solo di fornire una guida ai confessori ma pure di uniformare l'entità delle penitenze. Le colpe descritte nei penitenziali erano di vario genere: per citarne alcune, potevano riferirsi alla sfera sessuale, a quella morale, agli atti di violenza fisica o alla sopravvivenza di credenze pagane. Sembra che le penitenze comminate con maggior frequenza consistessero in restrizioni alimentari e quindi in periodi di digiuno più o meno lunghi. Il digiuno non sempre (e nemmeno necessariamente) significava rinuncia totale al cibo, ma prevedeva più spesso un regime a pane e acqua o almeno la proibizione di nutrirsi di carne e di bere vino. In alcune occasioni ci si poteva emendare dall'errore commesso anche recitando preghiere, astenendosi dal fare sesso o partecipando a un pellegrinaggio. Attraverso la penitenza il peccatore si purgava così delle colpe commesse riottenendo di fare parte della comunità dei credenti. La difficoltà di rendere omogenei i giudizi e quindi di standardizzare le penitenze condusse alla diffusione di pratiche attraverso le quali ridurre le stesse, a esempio commutando le punizioni di lunga durata con atti più brevi ma maggiormente onerosi; oppure versando una somma di denaro corrispondente in qualche maniera alla colpa commessa, o pagando la celebrazione di funzioni sacre, o infine offrendo compensi a chi, solitamente poveri e monaci, si fosse accollato la penitenza al posto del peccatore. Durante la riforma carolingia, avviata a partire dalla seconda metà dell'VIII secolo, si tentò di mettere fine a queste pratiche giungendo a proibire l'uso dei penitenziali (che andavano addirittura bruciati)⁴, nella speranza di sostituirli con nuove raccolte di canoni conciliari e decreti papali, e ripromuovendo la pratica della più severa penitenza pubblica. Tuttavia, i penitenziali non vennero cassati del tutto, anzi con frequenza divennero, in particolare per le questioni sessuali, le fonti di raccolte di compilatori come Reginone di Prüm e del citato Burcardo di Worms. Con la riforma gregoriana dell'XI secolo e l'attacco lanciato contro i penitenziali da Pier Damiani calò il sipario su tali testi, rimpiazzati del tutto dalle *Summae confessorum* apparse intorno all'inizio del XIII secolo, manuali nei quali scomparvero le liste dei peccati e delle relative penitenze in favore di una maggior attenzione alla sincerità del pentimento del peccatore⁵.

⁴Pare che l'ordine di cercare e di dare alle fiamme i libri penitenziali partisse dai concili di Reims e di Chalon-sur-Saône: cfr. I. Zavattero, *op. cit.* Inoltre, nel *Concilium Parisiense* (6 giugno 829) si biasimava quanti si rifacevano ai penitenziali (definiti "codicelli") contro l'autorità canonica: *Concilia aevi Karolini*, Albert Werminghoff (Ed.), in *Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio III, Concilia*, tomi II pars II, Hannoverae-Lipsiae 1908, cap. XXXII, p. 633.

⁵In merito ai libri penitenziali e alle penitenze nel medioevo si vedano almeno Maria Giuseppina Muzzarelli, *Una componente della mentalità occidentale: i penitenziali nell'alto Medio Evo*, Bologna: Pàtron, 1980; Ead., *Penitenze nel Medioevo. Uomini e modelli a confronto*, Bologna: Pàtron, 1994; Ead., *Libri penitenziali*, in *Le Garzantine. Medioevo*, Milano: Garzanti, 2007, pp. 960-961; Pierre J. Payer, *Sex and the penitentials: the development of a sexual code, 550-1150*, Toronto: University of Toronto Press, 1984; Cyrille Vogel, *Il peccatore e la penitenza nel Medioevo*, Torino: Elledici, 1988² (ed. orig. *Le Pêcheur et la Pénitence au Moyen Âge*, Paris: Le Cerf, 1969); Giorgio Picasso, Giannino Piana, Giuseppe Motta (a cura di), *A pane e acqua: peccati e penitenze nel medioevo*, Bergamo: Europea, 1998; Julie Ann Smith, *Ordering Women's Lives: Penitentials and Nunnery Rules in the Early Medieval West*, Aldershot: Ashgate, 2001.

I penitenziali utili per il nostro argomento sono quello già citato di Teodoro di Canterbury e quello attribuito a Beda il Venerabile, entrambi di area anglosassone. Il primo risalirebbe al periodo tra il 668 e il 690, coincidente con l'episcopato di Teodoro. Nato nel 602 a Tarso, in Cilicia, diocesi di lingua greca dell'impero bizantino, Teodoro pare aver iniziato gli studi presso la scuola esegetica di Antiochia per proseguirli poi nella capitale imperiale Costantinopoli; durante la seconda metà del 600, egli giunse a Roma, dove si addottrinò anche nella cultura latina. Rimasta vacante la sede episcopale dell'anglosassone Canterbury, Teodoro venne scelto come nuovo vescovo e, dopo la consacrazione a Roma, inviato in Inghilterra. Promotore di sinodi e di una scuola di studi, mediatore tra i regni insulari in lotta tra loro⁶, sembra che per mano sua, o quantomeno sotto la sua supervisione, sia stato redatto il penitenziale di nostro interesse⁷. Più dubbia è invece la paternità della seconda raccolta di penitenze qui utilizzata, ricondotta da una tradizione risalente già al medioevo alla celeberrima figura di Beda, che risalirebbe forse agli anni Trenta dell'VIII secolo⁸.

Pochi, come detto, ma significativi sono i riferimenti a comportamenti lesbici nel penitenziale di Teodoro. In un primo titolo, già riportato sopra (titolo 12), è il termine *fornicatio* a far capire che due donne sono colpevoli di aver avuto un rapporto sessuale tra loro, mentre non c'è alcuna ulteriore descrizione dell'atto. Un titolo successivo (tit. 13) considera invece la masturbazione, ossia il caso della donna che si procura piacere da sola («si sola cum se ipsa coitum habere»). Ritorna il verbo *fornicari* nell'ultimo capitolo (tit. 14) dedicato al lesbismo, che calcola l'entità della pena a seconda che la colpevole sia ragazza, vedova o sposata. Nulla di più in merito ai comportamenti illeciti tra donne. Per quanto riguarda le penitenze assegnate per queste tipologie di peccato, sia alle donne che fornicano tra loro (tit. 12) sia a quelle che praticano singolarmente la masturbazione (tit. 13) vengono impartiti tre anni di penitenza (senza specificare se a pane e acqua per l'intero triennio o solo per alcuni periodi, magari coincidenti con le quaresime). Ciò che si sottolinea, tuttavia, è che alla donna sposata si deve imporre una penitenza maggiore (non quantificata, con ogni probabilità perché si lasciava al confessore precisare la durata e l'intensità della pena) in quanto «virum habet», vale a dire che, possedendo ella un marito con cui avere rapporti sessuali legittimi, è meno giustificata delle vedove o delle ragazze se ricerca soddisfazione al suo desiderio al di fuori del lecito (tit. 14). Quindi una distinzione di penitenza viene suggerita sulla base dello stato civile della colpevole, mentre alle colpe della masturbazione e dell'unione sessuale tra donne non vengono assegnate punizioni diverse, forse perché percepite

⁶Sulla vita di Teodoro si veda almeno Michael Lapidge, *Archbishop Theodore. Commemorative Studies on His Life and Influence*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

⁷Seppure tradizionalmente il penitenziale venga attribuito a Teodoro sembra probabile che questi non ne sia l'autore vero e proprio ma piuttosto il supervisore: un tale di nome Eoda pare abbia sottoposto al vescovo del materiale celtico per ottenerne un'interpretazione, pubblicata in seguito da un certo *Discipulus Umbrensium* (cioè della Northumbria) sotto il nome e quindi l'autorità di Teodoro. Per tale questione si vedano A. W. Haddan, W. Stubbs, *op. cit.*, vol. 3, pp. 173-176, e John T. Mc Neill, Helena M. Gamer (editors), *Medieval handbooks of penance. A translation of the principal libri poenitentiales and selections from related documents*, New York: Columbia University Press, 1990 (ed. orig. 1938), pp. 179-182.

⁸Per quanto riguarda lo studio in merito all'attribuzione dell'opera si vedano almeno A. W. Haddan, W. Stubbs, *op. cit.*, vol. 3, p. 326, che propendono per l'attribuzione a Beda; e J. Mc Neill, H. M. Gamer, *cit.*, pp. 217-221, che invece la revocano in dubbio. Cfr. anche Allen J. Frantzen, "The penitentials attributed to Bede", in *Speculum. A Journal of Medieval Studies*, 58/ 3 (1983), pp. 573-597.

come gravi in ugual misura.

Ritroviamo lo stesso lessico nelle altrettanto scarse notizie circa l'argomento contenute nel penitenziale attribuito a Beda⁹, che come il precedente adopera il verbo *fornicari* per indicare l'atto sessuale tra donne (tit. 23). Rispetto alla raccolta di Teodoro, in questa si fa però un ulteriore riferimento al caso particolare di monache che intrattenevano relazioni fisiche tra loro servendosi di una *machina*, vale a dire uno strumento di intuibile sembianza fallica (tit. 24). Il testo, laconico, non impiega alcuna forma verbale: «si sanctaemoniales cum sacraemoniale per machinam, annos VII». Anche in Beda la penitenza assegnata alle lesbiche laiche è di tre anni (tit. 23), mentre per quelle velate si accresce come visto a sette. Tale differenza non sembra legata al tipo specifico di rapporto lesbico né all'utilizzo o meno di un aggeggio particolare, ma piuttosto allo stato della colpevole, punendo con evidente maggiore severità la monaca che avrebbe dovuto rivolgere le sue attenzioni solo a Dio e mantenere con le altre religiose un legame di tipo esclusivamente spirituale.

Già sant'Agostino era entrato nel merito delle relazioni tra monache esortando quelle che risiedevano nel monastero di Ippona affinché «non autem carnalis, sed spiritualis inter vos debet esse dilectio»; ovvero, nutrissero tra loro un amore casto e non ricercassero giammai alcun appagamento fisico. Il precetto andava esteso anche alle vedove, alle donne maritate e a quelle in procinto di sposarsi, che spesso, dimentiche del loro pudore, giocavano e scherzavano con altre del loro stesso genere in modo vergognoso¹⁰. Sulla medesima scia si collocava, più tardi, anche Incmaro arcivescovo di Reims, che nel IX secolo interveniva in merito ai rapporti illeciti tra donne all'interno di una più ampia disquisizione sulla lussuria. Soggette come gli uomini a un *sordidum appetitum*, le donne agivano tra di loro in modo indecente quando forzavano i propri organi genitali in un amplesso per natura impossibile, dal momento che erano sprovviste del *membrum* con cui penetrare «carnem alterius». Per sopperire così a una mancanza a lei connaturata, la donna in alcune occasioni ricorre, secondo Incmaro, a congegni di natura diabolica («quaedam machinae diabolicae operationis»), ovvero a una sorta di fallo artificiale attraverso cui "unirsi" fisicamente a un'altra donna. Il meccanismo dell'oggetto in questione non può che avere un'origine malefica, visto che serve a soddisfare quell'*ardor libidinis* che conduce sia gli uomini sia le donne a peccare contro natura¹¹.

Sin qui dunque abbiamo visto quanto prescritto nei penitenziali attribuiti a Teodoro e Beda in merito ai comportamenti lesbici, puniti con tre anni di penitenza

⁹Baetae Poenitentiale, in A. W. Haddan, W. Stubbs (Eds.), cit., vol. 3, pp. 326-334.

¹⁰Sancti Aurelii Augustini Epistolae, Epistola 211, in Patrologia Latina, 33, Parisii 1865, coll. 964. Con ogni probabilità era più frequente che le relazioni sessuali tra donne avessero luogo nei monasteri per il semplice fatto che le monache, più delle laiche, si trovavano a vivere quotidianamente a stretto ed esclusivo contatto tra di loro. D'altra parte, la repressione degli istinti fisici a cui le donne che entravano in un cenobio dovevano adeguarsi avrebbe potuto, al contrario, condurre spesso ad avvertire con ancor maggiore intensità il desiderio sessuale, all'appagamento del quale non potevano che concorrere le persone più vicine, cioè le altre monache: si veda, tra gli altri, l'esempio della monaca Euprassia, vissuta nel V secolo, discusso da Peter Brown, , *Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nei primi secoli cristiani*, Torino: Einaudi, 1992, (ed. orig. *The body and society. Men, women and Sexual Renunciation in Early Christianity*, New York: Columbia University Press, 1988), pp. 248-249.

¹¹Hincmari Archiepiscopi Rhemensis De divortio Lotharii regi seu Tetbergae reginae, in Patrologia Latina, 125, Parisii 1879, coll. 692-693.

quando a commettere fornicazione fossero state donne laiche (con aumento della pena per le coniugate) o sette se le colpevoli fossero state delle religiose. Per approfondire la questione e verificare quanto di queste prime circoscritte notizie in merito al lesbismo sia stato recepito nelle fonti successive analizzeremo ora le più organiche raccolte di penitenze di Reginone di Prüm e di Burcardo di Worms, i quali, come abbiamo anticipato, avevano usufruito dei penitenziali a loro antecedenti. Una breve annotazione circa l'argomento si ritrova anche nei *Judicia congrua poenitentibus* attribuiti a papa Gregorio III e datati all'anno 731, nei quali si disponeva che qualora una donna avesse *coitum factum* con un'altra sarebbe stata punita con quattro quaresime di penitenza, ossia che si sarebbe sottoposta a digiuno ogni quaresima durante i quattro anni seguenti¹²; tale prescrizione non sembra essere stata però ripresa nelle raccolte posteriori qui considerate.

3. Su alcuni "congegni di natura diabolica"

Abate del monastero di Prüm (Eifel) dall'892, e successivamente di quello di San Martino a Treviri, Reginone raccolse canoni conciliari e sentenze penitenziali che si occupano anche di lesbismo. La donna che fornicava da sola o con un'altra per mezzo di un qualsiasi strumento si deve sottoporre a penitenza per tre anni; sette anni vengono invece assegnati alle monache che, sempre attraverso il ricorso a un qualche arnese, hanno rapporti sessuali tra loro (libro II, tit. 250)¹³. Dunque non ci sono qui modifiche a quanto già presente nei penitenziali di Teodoro e Beda, i cui giudizi vengono riportati tali e quali, con la sola aggiunta della menzione anche nei rapporti tra laiche dello strumento fallico da Beda riferito solo alle monache.

Burcardo, vescovo di Worms a partire dall'anno 1000, pubblicò tra il 1008 ed il 1012 i celebri *Decretorum libri viginti*, notevolissimo compendio di diritto canonico, nel quale troviamo invece notizie circa i comportamenti lesbici più dettagliate e precise di quelle fornite dai penitenziali di Teodoro e Beda. Burcardo dapprima riporta le stesse disposizioni dei testi insulari (tre anni di punizione alle donne laiche e sette alle monache che usano tra loro un fallo artificiale), ricordando le sue fonti¹⁴; mentre in seguito amplia la descrizione dei diversi comportamenti lesbici (come fa pure per quelli omosessuali maschili) modificandone anche le penitenze correlate. Il verbo che esprime la condotta sanzionata è sempre *fornicari*, tuttavia rispetto agli scarni resoconti precedenti Burcardo spiega che il *molimen aut machinamentum* di cui le donne si servono viene usato «in modum virilis membri» cioè come il membro maschile, dandogli addirittura la misura desiderata. Questo *molimen* fallico, o qualsiasi altro

¹²Gregorii Papae III *Judicia*, in *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XII, Florentiae 1766, titolo 30, col. 295. In merito all'interpretazione della penitenza assegnata da Gregorio III si vedano J. Boswell, cit., p. 225 e nota 38, pp. 251-252; I. Zavattero, cit.; Giorgio Picasso, *Monaci e chierici di fronte alla sessualità*, in *Comportamenti e immaginario della sessualità nell'alto medioevo*, Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 31 marzo-5 aprile 2005), Spoleto: CISAM, 2006, pp. XXX-YYY, a p. 810.

¹³Reginonis Prumiensis Abbatis *De ecclesiasticis disciplinis et religione cristiana libri duo*, in *Patrologia Latina*, 132, Parisii 1880, libro II, coll. 332-333.

¹⁴Burchardi Wormaciensis Ecclesiae Episcopi *Decretorum libri viginti*, in *Patrologia latina*, 140, Parisii 1880, libro XVII, col. 924. Per una primissima introduzione a Burcardo si veda almeno Ennio Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I: *L'alto medioevo*, Roma: Il Cigno Galileo Galilei Edizioni di Arte, Storia e Scienza, 1995, pp. 364-365.

machinamentum che svolga una funzione analoga, viene collocato per mezzo di lacci nel proprio *locus verendorum* o in quello di qualche altra donna per consentire il rapporto sessuale. Coi o coloro che hanno commesso tale colpa dovranno fare ammenda per cinque anni durante i giorni festivi. Penitenza diversa, di un anno, se è una donna a provvedere da se stessa a *facere fornicationem*, cioè a procurarsi piacere da sola attraverso il «supradictum [...] *machinamentum*». In Burcardo vi è però anche il cenno a un altro genere di pratica sessuale tra donne, in cui non si utilizza nessuno strumento artificiale, che non è considerata negli antecedenti penitenziali e di cui invece aveva già parlato Incmaro di Reims. Il riferimento è a quelle donne che cercando di «libidinem [...] extinguere» si sfregano (si usa il verbo *fricare*) reciprocamente nelle loro parti intime in modo da sedare il *pruritum* che le aveva condotte a ricercare l'amplesso¹⁵. Per tale colpa sono previste tre quaresime di penitenza, ovvero centoventi giorni nell'arco di un anno (libro XIX, coll. 971-972). Tra le penitenze assegnate da Burcardo per comportamenti lesbici questa appare la più lieve, forse perché non si tratta di un rapporto completo dal momento che manca la penetrazione; difatti quest'ultima comporta un aumento della punizione fino a un anno quando è la donna a masturbarsi servendosi di uno strumento, per raggiungere addirittura i cinque anni se sono più donne a simulare l'amplesso tra di loro per mezzo del *machinamentum*. L'aggravio di penitenza per tale condotta risiede con ogni probabilità nel fatto che, assumendola, la donna in qualche modo usciva dagli schemi culturali in cui tradizionalmente era rinserrata: non accontentandosi, infatti, di provare piacere attraverso la frizione del proprio corpo, e delle proprie parti intime, contro quello di un'altra, ella tendeva piuttosto a riprodurre l'unione fisica eterosessuale, che contempla la penetrazione; trovando un surrogato artificiale al membro maschile, si appropriava così del ruolo attivo peculiare nell'amplesso dell'uomo, estraneo per natura al genere femminile.

Riguardo le colpe commesse dalle monache, Burcardo rammenta il castigo suggerito in altri penitenziali ma non apporta modifiche come fa invece per gli atti di lesbismo commessi da donne laiche. Con ogni probabilità Burcardo riteneva che quanto suggerito in precedenza per le religiose (sette anni di punizione) fosse adatto alla colpa, e perciò quando il confessore si fosse trovato di fronte a episodi del genere avrebbe potuto assegnare la penitenza sulla base di quell'antica prescrizione, riportata da Burcardo stesso. L'opera di Burcardo ha un carattere di maggiore sistematicità e ampiezza di applicazione rispetto ai penitenziali, che la porta a essere più dettagliata nelle disposizioni, fondandosi su di una vasta base di fonti e precedenti. I penitenziali anglosassoni visti sopra erano invece prodotti più circoscritti, redatti con finalità di

¹⁵ Riprendendo un sentire diffuso nel suo tempo Burcardo individua nelle donne una tale smania sessuale da spingerle, in mancanza di un uomo, a unirsi fisicamente ad altre donne, o perfino a simulare la *fornicatio* ponendo il proprio figlio piccolo «supra turpitudinem», ovvero sulle parti intime: *ivi*, libro XIX, coll. 971-972, e cfr. *Poenitential Theodorii*, in A. W. Haddan, W. Stubbs (Eds.), cit., cap. 20. Altrimenti, costoro possono cercare di stimolare il proprio uomo ricorrendo pure a pratiche di tipo magico-superstizioso. Tra queste, Burcardo cita i casi delle donne che si sfregano sui genitali un pesce vivo, o tra le natiche un pane ancora crudo, per poi cucinarlo e servirlo al marito; oppure, che mescolano il sangue mestruale a una bevanda destinata al coniuge o ingurgitano il suo sperma, tutti espedienti tesi a provocare nello sposo un desiderio sessuale quasi irrefrenabile: *Burchardi Decretorum libri*, cit., libro XIX, col. 973 (cfr. libro XVII, col. 924 per la diversa penitenza inflitta anticamente alla donna che beveva il seme maschile) e col. 974.

immediata applicazione pratica nell'ambito territoriale in cui i loro autori operavano.

4. Per una lettura di genere dell'omosessualità

Sin qui abbiamo, dunque, considerato cosa si diceva nei libri penitenziali a proposito dei rapporti lesbici, ma per meglio comprendere come in questi testi venisse trattata la sessualità tra donne appare opportuno proporre un confronto con quanto le stesse fonti stabilivano a proposito dell'omosessualità maschile. Ciò che salta subito all'occhio è una casistica maggiore per gli atti tra uomini, probabilmente perché la relazione tra maschi comporta l'esercizio di due ruoli più ben definiti, quello attivo e quello passivo, e la sperimentazione di una maggior varietà di modi di rapporto (a parte quello anale, a esempio il coito tra le cosce più volte menzionato). Tuttavia, non pare vengano assegnate penitenze diverse a seconda del ruolo esercitato nella coppia omosessuale, e la sola differenza tra l'attivo e il passivo (riscontrata oltretutto molto di rado nelle fonti) è semplicemente di tipo lessicale, poiché il primo viene definito sodomita e il secondo *mollis* (Teodoro, tit. 6)¹⁶. Nella descrizione del rapporto lesbico nei penitenziali non si nota una simile varietà terminologica, indice di una sicura differenziazione di ruoli, chiaramente per il fatto che le donne non venivano distinte in attive e passive poiché mancanti del fallo. In ogni caso ciò che appare evidente è che gli autori qui considerati non impiegano se non raramente termini specifici per qualificare quanti, uomini o donne, compiano un atto omosessuale, ma descrivono piuttosto l'azione illecita che viene posta in essere. Inoltre, sul rapporto orale, altra pratica che potrebbe coinvolgere coppie anche non eterosessuali, interviene unicamente Teodoro, il quale non precisa se le sue considerazioni si applichino alla relazione uomo-donna o uomo-uomo, ma per la quale prevede una punizione di sette anni (che a suo dire può protrarsi anche a tutta la vita, a discrezione del sacerdote giudicante, dal momento che si tratta di un *pessimum malum*) per colui che «semen in os miserit», ovvero eiacula nella bocca del partner (tit. 15). Dell'eventuale rapporto orale tra donne non si parla.

Venendo a un tentativo di un confronto di genere in merito alle relazioni omosessuali, si deve partire innanzitutto dal lessico adoperato nella descrizione dei comportamenti cosiddetti contro natura. Notiamo che nel penitenziale di Teodoro i verbi *fornicari* (titt. 2, 5, 10, 11, 19) e *coire* (titt. 3, 4) vengono usati come sinonimi di unione carnale sia tra uomini sia di uomini con bestie. Beda, invece, impiega *sordidare* per designare l'azione dei ragazzini che hanno avuto un coito *inter femores* (tit. 31).

¹⁶Nell'elenco del tit. 30 rubricato come *De diversis minoribusque culpis*, appartenente agli *Judicia* attribuiti a Gregorio III, tra le disposizioni inserite senza un apparente ordine tematico, circa questioni di vario genere, si fa cenno al *mollis*, colui che nella coppia omosessuale maschile svolge la funzione passiva, esplicita dalla donna nel rapporto eterosessuale. Lattanzio fa risalire a Varrone l'etimologia del termine *mollis*, che veniva associato per assonanza alla donna (*mulier*), la cui debolezza fisica la rendeva inferiore all'uomo, chiamato a sua volta *vir* da *vis*, che significa appunto 'forza', 'vigore': Franca Ela Consolino, *La sessualità nella tradizione patristica*, in *Comportamenti e immaginario della sessualità nell'alto Medioevo*, settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 53, 31 marzo-5 aprile 2005, Spoleto: Presso la sede della Fondazione, 2006, pp. 85-134, alla pag. 127. Tra le penitenze elencate da Gregorio non si legge nulla, invece, circa quella che sarebbe toccata all'omosessuale attivo, forse perché erano ritenute adatte quelle già espresse nei penitenziali precedenti, o perché il papa riteneva di impartire lo stesso castigo a entrambi gli amanti: *Gregorii Judicia* cit., tit. 30, col. 295. Per le possibili interpretazioni del termine *mollis* si veda J. Boswell, cit., nota 38, pp. 251-252.

Gregorio III si limita a far cenno generico al *mollis*, che deve fare penitenza, senza aggiungere altri dettagli (tit.30). Ritorna l'uso del verbo *fornicari*, con la precisazione *sicut Sodomitae*, in Reginone di Prüm (libro II, tit. 254). Un linguaggio più articolato viene impiegato da Burcardo, che usa le locuzioni «fare fornicationem sicut Sodomitae fecerunt» e «coire more Sodomitico» per introdurre una descrizione dettagliata del rapporto anale (libro XX, coll. 967-968); mentre altrove accomuna con la locuzione *contra naturam* un'unione illecita tra uomini e quella tra un uomo e una bestia (libro XX, col. 968). Sempre il verbo 'fornicare' esprime una variante del rapporto omosessuale maschile, ossia quello *intra coxas*, che porta 'agitandosi' a *semen effundere* (libro XX, coll. 967-968); uso menzionato anche da Teodoro (*in femoribus*, tit.8) e da Beda (*inter femores*, tit.31). Altra pratica che poteva essere eseguita singolarmente o in compagnia è la masturbazione: Teodoro descrive quella individuale con le parole «se ipsum coinquinare» (tit. 9), mentre Beda sanziona quanto avviene tra due individui «se manibus invicem inquinantes» (tit. 30). In entrambi questi penitenziali vengono usate forme verbali che fanno percepire quanto fosse ritenuta vergognosa e immorale l'emissione di seme al di fuori di una logica riproduttiva: la masturbazione, come il rapporto orale e il congiungimento con animali, era atto che conduceva a un uso improprio dell'organo di riproduzione, indotto a emettere sperma per semplice libidine. Difatti, come abbiamo già notato, Teodoro considera appunto un *pessimum malum* quello di eiaculare durante il rapporto orale (tit. 15); Beda reputa che i ragazzini che avessero avuto un rapporto *inter femores* ne sarebbero rimasti sporcati (*sordidantes*, tit. 31), mentre addirittura suggerisce di abbattere l'animale che, usato da un uomo per ottenere piacere, fosse rimasto *pollutum*, ovvero 'macchiato' dallo sperma di questi (tit. 26). Commenti del genere non vengono fatti per i rapporti tra donne per il motivo che queste, nonostante sperimentino atti sessuali innaturali e dunque inaccettabili, non emettono alla pari dell'uomo un seme riproduttivo. D'altra parte, sul piano sociale e culturale pure i rapporti eterosessuali extramatrimoniali erano considerati riprovevoli, così come quelli tra marito e moglie avvenuti con penetrazione da dietro, come gli animali, o anale¹⁷: insomma, era ammessa solo la congiunzione tra un uomo e una donna legalmente uniti che usassero i loro organi genitali a esclusivo scopo procreativo¹⁸.

¹⁷A questo proposito, per esempio Beda prescrive quaranta giorni di penitenza a colui che si fosse unito alla moglie da dietro (tit. 38), quattro anni invece se *in terga*, ovvero per via anale (tit.39): *Baedae Poenitentiale*, in A. W. Haddan, W. Stubbs, cit. Così anche Reginone (libro II, tit. 249), il quale aggiunge che il rapporto *in terga* era giudicato con maggiore severità per il fatto di corrispondere al «sodomiticum scelus», cioè al misfatto compiuto dai sodomiti: *Reginonis De ecclesiasticis*, cit. Anche Gregorio III (tit. 30) stabiliva che l'uomo colpevole di essersi congiunto analmente alla sua sposa doveva impegnarsi a non commettere mai più tale errore, procedendo quindi a purificarsi attraverso un'appropriata penitenza (*Gregorii Judicia*, cit.). Non sorprende che i rapporti anali venissero castigati con tanta severità anche quando avvenivano tra legittimi coniugi, perché essi erano palesemente consumati a puro scopo di libidine, evitando l'opportunità di procreare. Invece il rapporto tra sposi con penetrazione da dietro non escludeva il possibile concepimento e per questo era considerato meno grave, sebbene rendesse la coppia simile alle bestie degradando l'essere umano al livello degli animali; per ciò, era richiesto comunque il pentimento dei coniugi: J. P. Payer, cit., pp. 29-30. Da notare che la penitenza era prescritta, addirittura, anche per chi fosse tormentato dal semplice pensiero di fornicare e pure per colui che avesse confessato il suo amore a una donna venendone respinto: *Poenitentiale THEODORII*, in A. W. Haddan, W. Stubbs, cit., titt. 21 e 22.

¹⁸Seppure si caldeggiasse la scelta di vivere astenendosi dal praticare sesso per preservare incontaminata

Ritornando alla masturbazione, Burcardo introduce l'esame di tale pratica chiedendo al peccatore se avesse commesso 'fornicazione', ossia si fosse fatto masturbare e a sua volta avesse masturbato un altro uomo 'stimolando' così l'uscita impropria del seme (libro XX, coll. 967-968); cosa questa che poteva avvenire anche in una pratica individuale per mezzo di oggetti di diverso genere, a esempio un *lignum perforatum* o un 'qualsiasi altro strumento simile' (libro XX, col. 968).

Dunque, tanto nei sbrigativi cenni di comportamenti lesbici quanto in quelli più articolati riferiti agli atti omosessuali tra maschi il lessico adoperato risulta essere il medesimo, ovvero *fornicari*, *facere fornicationem*, *coitum habere* o *coitum facere*, impiegati per descrivere i diversi atti avvenuti tra persone dello stesso sesso; l'emissione del seme maschile in simili rapporti viene resa con epiteti che rinviano a immagini di sporcizia, essendo essa lecita solo nella legittima unione eterosessuale. Da notare che Burcardo usa solo per i rapporti tra donne il termine *pruritum*, quasi a rendere l'idea di una connaturata e difficilmente controllabile frenesia sessuale caratteristica del genere femminile¹⁹.

Confrontiamo ora le intensità e la durata delle penitenze assegnate ai reati

l'anima, come proponeva già san Paolo, le autorità ecclesiastiche dovevano confrontarsi con il problema della procreazione, dal momento che nella stessa Bibbia si parlava di 'crescere e moltiplicarsi' (*Genesi* I, 28). Più di uno scrittore ecclesiastico tentò di formulare una tesi in base alla quale giustificare l'atto sessuale almeno all'interno del matrimonio. Sant'Agostino sosteneva che rientrasse nel progetto della creazione l'esercizio della sessualità tra Adamo ed Eva, la caduta dei quali, però, non permise più che fosse praticata senza concupiscenza. Anche se, quindi, sarebbe stato l'ideale concepire senza *libido*, l'uomo e la donna sposati erano in qualche modo giustificati quando copulavano tra di loro con il concorso della concupiscenza: F. E. Consolino, cit., pp. 108-114. Pure Lattanzio era dell'idea che Dio, per permettere la continuità del genere umano, avesse concesso la pratica della sessualità all'uomo e alla donna dotandoli di un desiderio sessuale irrefrenabile: *L. Coelius Firmianus Lactantius Divinarum Institutionem libri septem*, E. Heck, A. Wlosok (Eds.), Berolini et Novi Eboraci 2009 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), libro VI, 23, 4-10, pp. 623-624. C'era chi invece considerava l'istituto del matrimonio solo come una possibilità per l'uomo e la donna di contenere gli impulsi sessuali: san Giovanni Crisostomo riteneva, infatti, che il mondo fosse già abbastanza popolato da richiedere al genere umano o di condurre una vita senza sesso o, se proprio non si era in grado di astenersi, di sposarsi per evitare la fornicazione (P. Brown, cit., p. 281). Insomma, al fine di far sopravvivere la specie umana evitando unioni sessuali disordinate si concordava nel ritenere tollerabile la pratica del sesso solo ed esclusivamente all'interno del matrimonio, ammonendo tuttavia marito e moglie ad accostarsi l'uno all'altra senza foga, in quanto legittimati a compiere l'atto solo per procreare e non per soddisfare il piacere sessuale. Sant'Ambrogio ammoniva l'uomo a evitare di comportarsi come amante della propria moglie: *ivi*, p. 326. Da qui l'insistenza sul fatto che ogni organo umano svolge una sua specifica funzione e che dunque, come sosteneva Lattanzio, la «genitalis corporis pars, quod nomen ipsum docet» aveva l'unico scopo di concepire: Lactantius, cit., p. 625. L'uso dei propri genitali per fini diversi da quello per cui essi sono stati creati va punito perché innaturale; cade quindi in errore l'uomo che si concede a unioni necessariamente sterili accoppiandosi 'come i quadrupedi' con ragazzi: *Clementis Alexandrini Paedagogus*, in *Patrologiae Graeca*, VIII, Parisii 1857, libro II, coll. 499-502. Giovanni Crisostomo considerava gli omosessuali maschi addirittura peggiori degli omicidi in quanto tra tutte le passioni, in ogni caso disonorevoli, la più grave era il desiderio per quelli dello stesso sesso. Seppur Dio avesse concesso loro la facoltà di godere di un piacere legittimo, uomini e donne si erano allontanati gli uni dalle altre per sperimentare nuove forme di approccio sessuale che, asseriva Giovanni, non erano in grado di soddisfarli poichè non in accordo con la natura: *Homilia IV in Epistula Pauli ad Romanos*, in *Patrologia Graeca*, XLVII, coll. 360-362. Difatti, agendo contro natura ci si allontanava dal regno di Dio incamminandosi invece verso gli inferi: *Hincmari De divortio*, cit., coll. 692-693. Gregorio Magno ammoniva i suoi lettori dal pericolo dei comportamenti sodomiti ricordando loro che Dio riversò su Sodoma una pioggia di fuoco e zolfo, il primo a simboleggiare l'ardore della passione e il secondo il fetore della carne corrotta: *Gregorii Magni Moralia in Iob*, N. Adriaen (Ed.), Turnhout 1979 (Corpus Christianorum, Series Latina), XIV, 23, vol. II, p. 371.

¹⁹Vedi nota 15 e testo a essa corrispondente.

omosessuali tra maschi con quelle riservate alle lesbiche. Riferendosi alle punizioni che autorità ecclesiastiche come Basilio di Cesarea suggerivano di infliggere a quanti peccavano per comportamenti sessuali illeciti, Teodoro offre al confessore una guida di riferimento alle penitenze da cui questi avrebbe potuto trarre, di volta in volta, quella più adatta a punire il singolo caso. Nel suo penitenziale per i sodomiti viene prescritta un'ammenda che va da un minimo di un anno, qualora il fatto sia accaduto occasionalmente, a un massimo di quindici, quando si tratti di un'abitudine (tit. 7) o se al *coitum* abbia partecipato un uomo di età superiore ai vent'anni (tit. 4); se poi accade che siano due fratelli a compiere tra loro *commixtionem*, si deve vietare loro di cibarsi di carne per quindici anni (tit. 19).

Pure Beda considera la frequenza dell'atto calcolando su tale parametro la penitenza, che va da quattro anni qualora il rapporto sia occasionale (tit. 19) a sette se abituale (tit. 20). Al monaco sodomita vengono impartiti sempre sette anni di castigo, senza apparentemente correlare l'entità di questo all'iterazione della condotta. È probabile che nel caso di un ecclesiastico non si distinguesse una pena minima da una massima poichè il suo errato comportamento era comunque meno giustificabile di quello di un laico, per il fatto di essersi costui votato alla preghiera e alla contemplazione; quindi, avesse peccato di sodomia una volta sola o ripetutamente, la penitenza a cui doveva sottoporsi era in ogni caso la più dura.

Una punizione di tre anni viene assegnata pure da Reginone a quanti hanno rapporti *in terga* (libro II, tit. 249). Nella sua raccolta si trova anche un elenco delle penitenze prescritte 'da altri' sulla base dello *status* del peccatore: a esempio, se a commettere sodomia è un laico la sua punizione si può esaurire in un anno, raggiungendo i cinque se non si sia trattata di una sola occasione, per addirittura estendersi fino ai dieci, a seconda probabilmente della gravità del reato e forse del parere in merito del confessore stesso. Sette anni di penitenza vengono impartiti al chierico omosessuale e ben tredici al vescovo (libro II, tit. 254).

Burcardo, dal suo canto, stabilisce l'entità delle punizioni sulla base sia dello stato civile del reo sia dell'abitudinarietà dell'atto. Dieci anni di penitenza da farsi durante le feste (di cui, specifica, un giorno a pane e acqua) vengono assegnati all'uomo che, sposato, commetta peccato non più di una o due volte. La durata del castigo aumenta quando l'atto non è occasionale, fino ai quindici anni prescritti se il rapporto si consuma tra fratelli (libro XX, coll. 967-968). Colui invece che ha fornicato *contra naturam* con un animale (libro XX, col. 968), qualora non abbia moglie con cui *adimplere libidinem*, dovrà fare penitenza a pane e acqua per quaranta giorni durante i sette anni successivi. Anche per questa colpa la punizione aumenta se il reo è sposato (dieci anni) e se l'azione è compiuta ripetutamente (quindici anni). Circa il ruolo passivo nel rapporto sodomitico, la quasi irrilevante menzione di esso nelle fonti qui considerate ci porta alla conclusione che non si doveva sentire la necessità di differenziare le punizioni sulla base del ruolo svolto all'interno della coppia omosessuale; ritenendo grave l'atto in sé, la penitenza sarebbe stata la medesima.

Così come è più varia la casistica in merito ai comportamenti omosessuali tra maschi, altrettanto differenziate sono le penitenze assegnate ai sodomiti rispetto a quelle rivolte alle lesbiche. In generale le fonti analizzate concordano nel punire gli

omosessuali sulla base, come detto, della frequenza del peccato (attribuendo da uno fino a quindici anni di penitenza), del loro stato sociale (con aggravio della pena per gli uomini di chiesa, che va da sette anni proposti da Beda ai tredici di Reginone per i vescovi), di quello civile (Burcardo considera con maggiore severità l'uomo sposato, punendolo anche con quindici anni di ammenda), e della loro possibile parentela (a esempio, se i due colpevoli sono fratelli secondo Teodoro e Burcardo vanno castigati per quindici anni). Non si parla invece di abitudine all'atto né di possibile consanguineità tra le amanti a proposito dei comportamenti lesbici, per i quali le penitenze inflitte alle peccatrici sono diversificate solo in ragione dello stato sociale e civile di queste: alle monache si impartiscono sette anni di punizione e alle donne sposate qualcosa in più, a giudizio del sacerdote, dei tre a cui si sarebbero dovute sottoporre le nubili e le vedove. La mancata considerazione nelle fonti della possibile parentela tra le donne e della frequenza dei loro rapporti erotici potrebbe essere forse spiegata in questi termini: come si lasciava alla discrezione del confessore attribuire un aumento della penitenza alla donna maritata, ritenuta più colpevole delle altre se commetteva atti di lesbismo (non valendo per lei l'attenuante dell'assenza di un uomo che potesse soddisfarla), così allo stesso confessore si sarebbe lasciata la responsabilità di incrementare la pena per le varianti più gravi, partendo dal termine di riferimento dei tre anni prescritti dai testi normativi. Ricordiamo, inoltre, che gli autori dei libri penitenziali erano ecclesiastici di genere maschile, che avevano quindi non solo una miglior conoscenza dei contesti di vita del clero maschile, regolare o secolare, ma forse anche un maggior zelo nel reprimere le condotte peccaminose; mentre la dimensione femminile doveva risultare loro più sfuggente, rendendo così meno puntuale sia la percezione dei comportamenti sia le punizioni a questi correlati.

Nella nostra indagine tra le pratiche sessuali compiute fra appartenenti allo stesso genere si è considerata pure la masturbazione, esercitata in coppia oltre che individualmente. Come abbiamo visto, nei penitenziali di Teodoro e Beda non si ravvisano diversità di punizione tra il rapporto lesbico (definito genericamente 'fornicazione') e la masturbazione, con uso o meno di un fallo artificiale, entrambe sottoposte a una penitenza di tre anni, per le laiche, e di sette per le monache; al contrario, nelle articolate disposizioni di Burcardo si legge chiaramente che la masturbazione con «*machinamentum in modum virilis membri*» tra donne è considerata più grave del tentativo femminile di sedare la pulsione sessuale attraverso lo sfregamento vicendevole dei corpi. Nel primo caso, infatti, le peccatrici venivano punite con cinque anni di penitenza (uno se si fosse trattato di un atto di autoerotismo), nel secondo con centoventi giorni. Per gli uomini, invece, le penitenze per chi si masturbava erano meno onerose di quelle inflitte a chi aveva rapporti omosessuali anali o *intra coxas*. Teodoro suggeriva una penitenza di quaranta giorni per chi si procurava piacere da solo (tit. 9) e la stessa punizione era prescritta da Beda per i ragazzini che lo facevano reciprocamente (tit. 30). Burcardo risulta il più dettagliato anche in questo caso, attribuendo dieci giorni di penitenza a pane e acqua a colui che si fosse masturbato da solo; venti giorni all'uomo che si fosse diletato ponendo «*membrum in lignum perforatum*», o altro oggetto che avesse la stessa funzione (libro XX, col. 968); e trenta giorni a quanti si fossero procurati un'eiaculazione per mezzo di *delectatio* vicendevole (libro XX, coll. 967-968). Le penitenze assegnate per la masturbazione tra uomini

risultano invece inferiori alle punizioni imposte alle donne, che vanno da un minimo di un anno a un massimo di cinque (per le peccatrici non monache). Tale disparità potrebbe essere spiegata con la sovrapposizione operata nei primi penitenziali tra la masturbazione, in coppia o meno (e con o senza strumento fallico), e il semplice sfregamento dei corpi (entrambi, ripetiamo, puniti con tre anni di ammenda). Burcardo, invece, riconosceva diverse tipologie di unione tra donne e attribuiva per ognuna una penitenza che superava notevolmente quella per la masturbazione tra uomini. Come abbiamo in precedenza osservato, ciò potrebbe spiegarsi con il fatto che, servendosi di uno strumento di forma fallica, personalmente o con altre, la donna sfondava la barriera creata dallo schema culturale dentro cui doveva vivere anche la propria sessualità, fuoriuscendo dai comportamenti del proprio genere, 'travestendosi' da maschio, e peccando così in modo più grave di quanto, a parità di condotta, facesse un uomo.

Circa l'età dei peccatori presa in considerazione nei penitenziali, in linea con il minor numero di prescrizioni in merito ai comportamenti lesbici rispetto a quelli atti a colpire l'omosessualità maschile, solo Teodoro parla di *puellae*, accanto a vedove e sposate, stabilendo che avrebbero dovuto sottoporsi a una penitenza di tre anni per la fornicazione o la masturbazione (tit. 14). Lo stesso Teodoro riporta anche che il *puer* colpevole di aver commesso *virile scelus* (traducibile come 'misfatto maschile', con ogni probabilità il rapporto anale) deve sottoporsi a una penitenza di due anni se il fatto è accaduto un'unica volta e di quattro se si è ripetuto (tit. 7). I ragazzini che si siano congiunti tra di loro verranno invece solo picchiati (tit. 11)²⁰. Rispetto alle penitenze assegnate per quanti compiono atti di natura omosessuale da adulti, nelle prescrizioni di Teodoro pare esserci una maggiore comprensione verso gli adolescenti, sancendo per loro punizioni che vanno dall'educativa legnata' quando a peccare siano due giovani fra loro, ai quattro anni qualora tengano certi comportamenti in modo non occasionale e con un partner più grande d'età. Forse il fatto di accoppiarsi con un adulto portava a ritenere che il *puer* fosse più consapevole dell'atto che stava commettendo e quindi maggiormente colpevole. Tuttavia, potremmo anche presumere, come detto in precedenza, che Teodoro lasciasse al confessore il compito di decidere circa la durata e l'intensità dell'ammenda da impartire al peccatore, limitandosi a elencare a titolo di paradigma quanto suggerito da autorità come Basilio di Cesarea. Beda, invece, pone l'accento non solo sulle differenze di età dei peccatori, ma anche sul consenso prestato o meno dal ragazzo all'atto omosessuale, consigliando di prescrivere a quello *oppressus* da un adulto ad avere un coito tra le cosce quaranta giorni di penitenza con recita dei salmi e continenza (tit. 22); mentre al fanciullo costretto a un rapporto sessuale da un ragazzo più grande si imporrà una sola settimana di punizione (tit. 32), contro i venti

²⁰ Anche il ragazzino che soltanto desidera avere rapporti sessuali (non importa con chi, dato che è l'eccitazione in sé a essere ritenuta vergognosa) deve sottoporsi a venti giorni di penitenza o venir picchiato: *Poenitentiale Theodorii* in A. W. Haddan, W. Stubbs (Eds.), cit., cap. 10, p. 178. Si noti che nelle fonti qui considerate il termine che viene più spesso adoperato è quello di *puer*, che nel latino altomedievale non sembra avere una definizione precisa, ma che pare indicare prevalentemente individui appartenenti alla fascia d'età compresa tra i sette e i quattordici anni, nella quale si avverte il passaggio dall'infanzia all'adolescenza e in cui appare, come appunto i penitenziali ricordano, il desiderio sessuale. A riguardo si vedano le osservazioni di Angela Giallongo, *Il bambino medievale. Educazione e infanzia nel Medioevo*, Bari: Dedalo, 1990, pp. 16-21; Pierre Riché, Danièle Alexandre-Bidon, *L'enfance au Moyen Age*, Paris: Seuil-Bibliothèque nationale de France, 1994, pp. 16 e 202-204.

giorni se consenziente. I *pueri* invece che si 'sporcano' reciprocamente tra le gambe (si presume essendo all'incirca della stessa età) faranno penitenza per cento giorni; per tre quaresime e durante le feste religiose se *majores* (tit. 31). La penitenza comminata al ragazzino che ha avuto un rapporto omosessuale con un adulto seppur costretto è superiore a quella prescritta negli altri casi probabilmente perché si riteneva, come detto sopra, che ci fosse comunque una maggior consapevolezza da parte della coppia di amanti (e quindi una maggior gravità del gesto, per la partecipazione di un adulto) rispetto all'incoscienza attribuita a due fanciulli di fronte a un'esperienza analoga.

Dal canto suo Reginone suggerisce di impartire una punizione di due anni ai *pueri* che hanno avuto rapporti *in terga* (libro II, tit. 249) ma ricorda che secondo altri giudizi si assegnavano ai giovani colpevoli di aver fornicato *sicut Sodomitae* cento giorni di ammenda (libro II, tit. 254); quindi, così come Teodoro, probabilmente pure Reginone proponeva al confessore dei parametri di massima entro cui fissare la penitenza. Infine, Burcardo assegnava cento giorni «in pane et aqua» a colui che *in pueritia* avesse avuto rapporti contro natura, ovvero «cum masculis vel cum animalibus» (libro XX, col. 968).

Pare evidente da tutti questi esempi che i comportamenti omosessuali fra uomini, anche considerando le diverse età dei peccatori, carpivano maggiormente l'attenzione degli estensori delle norme ecclesiastiche rispetto a quelli tra giovani donne verosimilmente perché si riteneva meno probabile che certe condotte avessero luogo tra queste ultime, dal momento che costoro non possedevano la stessa libertà di movimento e di azione dei loro coetanei maschi e che forse, in generale, le si reputava meno intraprendenti. Riguardo all'età, è solo nel penitenziale di Teodoro che si fa riferimento alle *puellae*, donne giovani che avrebbero potuto essere attratte dall'esperienza lesbica anche perché prive di un uomo con cui giacere (e che, come già detto, per tale ragione ricevevano una penitenza più lieve di quella assegnata alle donne sposate). Altra considerazione va fatta circa la consensualità o meno all'atto sessuale. Nel penitenziale di Beda si legge della possibilità per un ragazzino di essere costretto da uno più grande di età, o da un adulto, ad avere un rapporto fisico illecito, mentre non si dice nulla a proposito delle ragazze; non ci si pone cioè nemmeno la questione che anche una giovane possa essere forzata da un'altra donna a un rapporto contro natura. D'altra parte, nemmeno nei rapporti omosessuali tra adulti, uomini o donne che fossero, viene mai considerata l'eventualità di un atto di violenza. Ipotizzando, come abbiamo ripetuto, che i penitenziali offrissero degli estremi all'interno dei quali computare la punizione, di fronte a fatti del genere verosimilmente il confessore avrebbe preso spunto dalle diverse possibilità di penitenza prescritte decidendo su questa base quella più appropriata al singolo caso.

5. Conclusioni

In una cultura in cui erano giudicati leciti soltanto i rapporti sessuali tra marito e moglie, legalmente uniti, e a esclusivo fine procreativo, qualsiasi altro tipo di atto sessuale praticato da uomini e donne veniva considerato peccaminoso in quanto contrario a ciò che Dio aveva predisposto nell'organizzazione del creato, affinché regnasse l'ordine tra gli esseri viventi. La masturbazione (individuale e non), le relazioni

extramatrimoniali, gli amplessi consumati da dietro o analmente tra coniugi, quelli tra uomini e bestie, i rapporti fisici tra donne con altre donne, e fra uomini con altri uomini, per la chiesa andavano di necessità tutti puniti, con penitenze di diversa intensità e durata. Gli autori dei penitenziali, religiosi di genere maschile poco attenti alla dimensione femminile, lasciano testimonianze sui comportamenti lesbici e le penitenze a essi correlati inevitabilmente scarse, superficiali e generiche rispetto agli atti omosessuali tra maschi. Per questi la casistica appare più ampia, così come sono maggiormente diversificate le penitenze sulla base di diversi criteri (consanguineità degli amanti, loro età e stato sociale e civile, reiterazione della condotta peccaminosa); mentre per quelli tra donne si prevedeva l'unica variante di un incremento di penitenza per le religiose (analogamente a quanto accadeva tra gli uomini) e per le donne maritate, meno giustificate se peccavano delle nubili e delle vedove perché dotate di un marito in grado di soddisfarle sessualmente. Solo la più tarda e organica codificazione di Burcardo articolava un po' di più l'analisi aggiungendo ai casi precedentemente considerati la semplice frizione delle parti intime tra donne, vista come il comportamento omosessuale femminile meno grave. Era in definitiva la penetrazione praticata tra le amanti per mezzo di uno strumento artificiale di sembianze falliche l'atto sessuale ritenuto più riprovevole, perché portava la donna a fuoriuscire dai limiti naturali e culturali del proprio genere per assumere durante l'amplesso quel ruolo attivo riconosciuto esclusivo dell'uomo.

Arianna Bonnini ha conseguito la laurea specialistica in Storia Medievale all'Università Cà Foscari di Venezia. Si occupa soprattutto di temi di storia sociale e istituzionale dell'altomedioevo. Tra le sue pubblicazioni: *Per divinam inspirationem: uomini e testamenti nella Venezia dei secoli IX - XII*, in "Studi Veneziani", n.s. XLIX (2005), pp. 15-59; *Le donne violate. Lo stupro nell'Italia longobarda (secoli VI-XI)*, in "Nuova Rivista Storica", XCV, fascicolo I (2011), pp. 207-248; (con C. Azzara) *I matrimoni tra barbari e romani nelle leggi di stirpe dell'altomedioevo*, in *Matrimoni misti: una via per l'integrazione tra i popoli*, Convegno multidisciplinare internazionale, Verona e Trento 1-2 dicembre 2011, a cura di S. Marchesini, Centro Duplicazioni della Provincia Autonoma di Trento, Trento 2012, pp. 139-147. E-mail: angiu1975@libero.it